Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — Roma - Venerdì, 3 agosto 1928 - Anno VI — Numero 180

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina a Ministro di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreto 29 luglio 1928 - VI, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha nominato Ministro di Stato S. E. il generale Emilio De Bono, senatore del Regno, Governatore della Tripolitania.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2217.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1698.
Norme riflettenti l'istruzione primaria per i musulmani della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472, che approva l'ordinamento scolastico della Cirenaica e della Tripolitania;

Veduta la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;

Inteso il Consiglio superiore coloniale;

Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'istruzione primaria per i musulmani della Cirenaica e della Tripolitania viene impartita nelle seguenti scuole:
1° scuole elementari maschili;
2° scuole femminili di lavoro e istruzione;
3° scuole serali maschili.

Art. 2.

La scuola elementare maschile è costituita:
a) di un corso inferiore triennale;
b) di un corso superiore biennale.
Il corso inferiore verrà istituito in quelle località dove si abbia una popolazione scolastica stabile di almeno trenta alunni.
Il corso superiore verrà istituito in quelle località, nelle quali si verifichino, specialmente nei riguardi del numero degli alunni, particolari condizioni che ne rendano opportuna la istituzione, o laddove particolari condizioni politiche lo richiedano.

Art. 3.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
a) Corano, religione, morale;
b) lingua araba;
c) lingua italiana;
d) aritmetica, geometria elementare e contabilità;
e) disegno e bella scrittura;
f) nozioni varie, storia, geografia, scienze fisiche e naturali, igiene;
g) giardinaggio, lavoro manuale, ginnastica e giuochi;
h) canto.
Gli insegnamenti, di cui alle lettere a) e b), vengono impartiti da un insegnante arabo musulmano; gli altri da un insegnante italiano. Nelle tre classi del corso inferiore le nozioni di aritmetica sono impartite così dall'uno, come dall'altro.

Art. 4.

Il corso elementare inferiore ha un orario giornaliero di sei ore per classe, e l'insegnamento si svolge per tre ore in lingua italiana e per tre ore in lingua araba.
Il corso elementare superiore ha anch'esso un orario giornaliero di sei ore per classe, ma l'insegnamento si svolge per quattro ore in lingua italiana e per due ore in lingua araba.
I programmi d'insegnamento sono modellati su quelli delle scuole elementari del Regno, salvo le modificazioni richieste dalla particolare natura delle popolazioni nel cui interesse l'insegnamento viene impartito.

Art. 5.

Alla prima classe del corso elementare inferiore sono ammessi fanciulli musulmani che abbiano compiuto sei anni di età o che li compiano entro il 31 dicembre dell'anno scolastico nel quale si inscrivono.
Per l'ammissione alle altre classi del corso inferiore e del corso superiore si seguono le norme in vigore per le Regie scuole elementari di tipo metropolitano.

Art. 6.

La scuola femminile di lavoro e istruzione è costituita:
a) di un corso preparatorio biennale;
b) di un corso professionale triennale;
c) di un corso di perfezionamento annuale.
La scuola femminile di lavoro e istruzione potrà essere istituita, sempre a corso completo, solo nei maggiori centri della Cirenaica e della Tripolitania e quando sia assicurata la frequenza di un conveniente numero di alunne.

Art. 7.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:
a) Corano, religione e morale;
b) lingua araba;
c) lingua italiana;
d) aritmetica e geometria elementare;
e) disegno e bella scrittura;
f) nozioni varie, storia, geografia, scienze fisiche e naturali, economia domestica, igiene;
g) lavori donneschi;
h) canto.
Gli insegnamenti, di cui alle lettere a) e b), vengono impartiti da un'insegnante araba musulmana, gli altri da un'insegnante italiana; nel corso preparatorio le nozioni di aritmetica sono impartite così dall'una, come dall'altra.
Nel corso professionale e in quello di perfezionamento l'insegnamento dei lavori donneschi viene impartito nelle seguenti specializzazioni:
a) ricamo in bianco e a colori con particolare riguardo ai ricami in stile arabo; ricamo in argento su raso e velluto secondo la tradizione artistica locale;
b) lavori di sartoria, rammendi, rattoppi;
c) lavorazione di tappeti;
d) tessitura di barracani.

Art. 8.

Il corso preparatorio, quello professionale e quello di perfezionamento hanno un orario giornaliero di cinque ore.
All'insegnamento dei lavori donneschi sono assegnate, nel corso preparatorio, un'ora; nel corso professionale due ore ogni giorno. Nel corso di perfezionamento si impartisce solo l'insegnamento dei lavori donneschi.
I programmi d'insegnamento, quanto alla parte culturale, sono sostanzialmente gli stessi che per le scuole maschili, ma con svolgimento più limitato; quanto ai lavori donneschi tengono presenti le necessità odierne della vita locale, senza trascurare le tradizioni artistiche della regione.

Art. 9.

Per l'ammissione alla prima classe ed alle successive della scuola femminile di lavoro e istruzione valgono le stesse norme stabilite dall'art. 5 del presente decreto per la scuola elementare maschile.
Le alunne che, dopo superati gli esami della quinta classe, ne facciano richiesta, sono ammesse a compiere il corso di perfezionamento, durante il quale debbono seguire due almeno delle specializzazioni indicate nell'art. 7.

Art. 10.

Le scuole serali maschili per adulti analfabeti verranno istituite solo nei centri di maggiore importanza e quando, a giudizio del Governo locale, si verifichino circostanze di ambiente favorevole.
Materie d'insegnamento sono le seguenti:
a) lingua araba;
b) lingua italiana;
c) aritmetica e geometria elementare;
d) nozioni varie, storia, geografia, scienze naturali, igiene.

L'insegnamento, di cui alla lettera *a*), viene impartito da un insegnante arabo musulmano; quelli, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), da un insegnante italiano.

Art. 11.

Gli insegnanti italiani delle scuole elementari maschili e delle scuole femminili di lavoro e istruzione vengono scelti in conformità delle norme stabilite dall'art. 29 del R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472.

Gli insegnanti arabi musulmani delle stesse scuole vengono scelti tra coloro che sono forniti di un titolo di abilitazione all'insegnamento elementare del quale venga riconosciuta la validità, o che hanno superato un esame di idoneità innanzi a una speciale Commissione, nominata, di volta in volta, dal Ministro per le colonie. Essi vengono assunti per un triennio, a titolo di prova, e, in seguito a giudizio favorevole da parte delle competenti autorità sul servizio prestato in tale periodo, sono confermati in via definitiva. Così alla assunzione, come alla conferma, si provvede con decreto del Governatore. Coloro che non ottengono nel triennio di prova un giudizio favorevole cessano dal servizio.

Art. 12.

Gli assegni degli insegnanti arabi musulmani, assunti secondo le norme dell'articolo precedente, sono uguali a quelli che percepiscono in Libia gli insegnanti italiani delle scuole dello stesso grado, detratte le indennità coloniali.

Ad essi vengono concessi, con le stesse norme che ai maestri metropolitani, gli aumenti periodici.

Art. 13.

Agli insegnanti arabi musulmani, i quali siano stati confermati in via definitiva e che vengano licenziati per riduzione di posti o chiedano di essere esonerati dall'insegnamento per comprovate ragioni di salute, vengono corrisposte tante mensilità di stipendio, nella misura in cui ne fruiscono all'atto del licenziamento, quanti sono gli anni di servizio.

Art. 14.

Gli insegnanti delle scuole serali per adulti analfabeti, di cui all'art. 10, sono nominati con decreto del Governatore tra gli insegnanti delle scuole elementari maschili per musulmani; e, alla fine del corso, ricevono una retribuzione che verrà stabilita tenendo presenti il numero degli alunni iscritti e il numero dei promossi.

Art. 15.

I coadiutori e le coadiutrici, attualmente in servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia, vengono considerati come facenti parte del personale insegnante delle scuole elementari per musulmani. Essi fruiscono del trattamento stabilito per gli impiegati del grado 13°, ed è applicabile nei loro riguardi l'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504.

Nel procedere all'inquadramento viene loro computato il servizio prestato precedentemente.

Ai coadiutori e alle coadiutrici si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 13.

Art. 16.

Gli insegnanti dei ruoli metropolitani, i quali abbiano, da almeno un quinquennio, l'incarico della direzione di una scuola elementare maschile per musulmani, a corso completo, inferiore e superiore, o di una scuola femminile di lavoro e istruzione per alunne musulmane, sono confermati in via definitiva nell'ufficio di direttori didattici per le scuole, rispettivamente maschili e femminili, per musulmani.

Ad essi viene fatto lo stesso trattamento economico che ai direttori didattici governativi di pari anzianità di servizio in qualità di direttori.

Art. 17.

Le scuole coraniche (kuttâb), mantenute da singoli o da collettività, sono sottoposte alla vigilanza della Sopraintendenza scolastica e alla vigilanza igienico-sanitaria, ai sensi dell'art. 48 del R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472.

E' in facoltà del Governatore di far chiudere quelle scuole coraniche che, per dichiarazione della Sopraintendenza scolastica, presentino pericolo per la pubblica salute e quelle nelle quali l'insegnamento si inspiri a principî contrari all'ordine pubblico.

Art. 18.

Le scuole medie per musulmani (idadìa) di Bengasi e di Derna non ammetteranno nuovi alunni, così da poter essere soppresse appena gli inscritti nell'anno scolastico 1926-1927 abbiano regolarmente, e cioè senza ripetizione di anni di corso, conseguito la licenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 233. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2218.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1928, n. 1763.

Approvazione della proroga al 31 dicembre 1928 del « Modus vivendi » stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 31 dicembre 1928 del « Modus vivendi » stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 ed approvato con legge 7 giugno 1928, n. 1279;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la proroga al 31 dicembre 1928 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° agosto 1928 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 7. — SIROVICH.

AMBASCIATA D'ITALIA
PARIGI

Paris, le 16 Juillet 1928.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement Italien s'engage à proroger jusqu'au 31 Décembre 1928 le *modus vivendi* d'établissement provisoire franco-italien conclu par échange de lettres en date du 3 Décembre 1927.

Cet arrangement entrera en vigueur le 1er Août 1928.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma trés haute considération.

G. MANZONI.

Son Excellence
Monsieur ARISTIDE BRIAND
Ministre des Affaires Etrangères
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Paris, le 16 Juillet 1928.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement Français s'engage à proroger, jusqu'au 31 Décembre 1928, le *modus vivendi* d'établissement provisoire franco-italien conclu par échange de lettres en date du 3 Décembre 1927.

Cet arrangement entrera en vigueur le 1er Août 1928.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

A. BRIAND.

Son Excellence
Monsieur le Comte MANZONI
Ambassadeur d'Italie à
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 2219.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1741.
Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici conservati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070;
Vista la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;
Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*;
Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;
Visti gli articoli 1 e 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *N*, e l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;
Vista la legge 19 giugno 1873, n. 1402, ed il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461;
Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;
Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689;
Visti i verbali delle prese di possesso eseguite per gli effetti della conversione, dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici riportati nell'elenco annesso al presente decreto;
Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio agli Enti ecclesiastici suddetti;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli Enti ecclesiastici indicati nell'elenco controfirmato dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto ed annesso al presente decreto sono accertate nelle somme esposte alle colonne 8 e 10 dell'elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente dal fondo di rendita sul Gran Libro del Debito pubblico istituito dal R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, ed intestato al « Demanio dello Stato per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, a favore sia del Fondo per il culto, sia degli Enti ecclesiastici assoggettati a conversione » sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1928, la complessiva rendita consolidato 3,50 per cento netto di L. 4228.09 agli Enti ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto rispettivamente per le somme di rendita ad essi assegnate nella colonna 10 dell'elenco medesimo.

Sono accertate in L. 62,671.31 le rate di rendita netta maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili fino a tutto il 31 dicembre 1927 in corso di pagamento sul fondo di rendita avanti indicato, nelle somme esposte alla colonna 24 dell'annesso elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 273. — SIROVICH.

Elenco delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici

Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848, e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico: Comune	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico: Provincia	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA: dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA: corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 % imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Rendita 5 % dovuta a termini del combinati art. coll. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	RENDITA ANNUA: Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella col. 2 1/2 consolidato 3.75-3.50 % netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262: al 3.75 %	RENDITA ANNUA: (idem) al 3.50 %	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fabbricerie ed altri Enti assimilati alle Fabbricerie									
1	Fabbricoria Parrocchiale del Duomo	Rovato	Brescia	Legale rappresentante	—	—	4943.42	—	3460.39	1-1-28
	Enti Ecclesiastici diversi dalle Fabbricerie									
2	Capitolo Cattedrale di	Tempio	Sassari	Id.	1252.55	155.83	1096.72	822.54	767.70	1-1-28
				TOTALE	1252.55	155.83	6040.14	822.54	4228.09	

Numero progressivo	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 31 dicembre 1911, 3.75 % netto	dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 31 dicembre 1927, 3.50 % netto	TOTALE (col. 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8.80 % sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13.20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 % sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurato dalla ritenuta e ergizzata di R. M. e già pagate sul fondo o stituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. D. 17 febbraio 1870, n. 5519
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	—	—	—	—	—	—	14841.22	14841.22	—	—	—	—	14841.22
2	—	—	—	23579.48	13709 —	4112.70	12283.20	53684.38	—	3112.49	2741.80	5854.29	(a) 47830.09
TOTALE	—	—	—	23579.48	13709 —	4112.70	27124.42	68525.60	—	3112.49	2741.80	5854.29	62671.31

(a) Parte della tassa 30 % abbuonata — Art. 25 legge 19 giugno 1873, n. 1402.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: ROCCO.

Roma, 21 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2220.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1758.

Cambiamento di denominazione della Colonia agricola per i figli dei contadini morti in guerra della provincia di Mantova in « Colonia agricola Vittorio Emanuele III per i figli dei contadini morti in guerra della provincia di Mantova ».

N. 1758. R. decreto 28 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene apportata una modificazione al decreto Luogotenenziale 22 aprile 1917, n. 745, che erige in ente morale la Colonia agricola per i figli dei contadini morti in guerra della provincia di Mantova, nel senso che l'ente stesso assume la nuova denominazione di: « Colonia agricola Vittorio Emanuele III per i figli dei contadini morti in guerra della provincia di Mantova ».

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2221.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1734.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Racalmuto.

N. 1734. R. decreto 21 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Racalmuto viene trasformato a favore della locale Congregazione di carità con l'obbligo di erogare le annue rendite derivanti da detto patrimonio per scopi elemosinieri.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2222.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1735.

Autorizzazione all'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » di Firenze ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 1735. R. decreto 21 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » di Firenze viene autorizzato ad accettare il legato di L. 33,000 nominali disposto in suo favore dal prof. Girolamo Luppino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2223.

REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1736.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico pareggiato « Pitagora », in Taranto.

N. 1736. R. decreto 17 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico pareggiato « Pitagora », in Taranto, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2224.

REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1737.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Leardi », in Casale Monferrato.

N. 1737. R. decreto 17 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Leardi », in Casale Monferrato, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2225.

REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1738.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Carlo Troya », in Andria.

N. 1738. R. decreto 17 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Carlo Troya », in Andria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2226.

REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1739.

Erezione in ente morale dell'« Associazione Messinese Sport e Turismo », in Messina.

N. 1739. R. decreto 17 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'« Associazione Messinese Sport e Turismo », in Messina, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2227.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1740.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del liceo-ginnasio comunale pareggiato di Orvieto.

N. 1740. R. decreto 10 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del liceo-ginnasio comunale pareggiato di Orvieto viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 29 luglio 1928.

Nomina del presidente del Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1595, che istituisce, con sede a Milano, il Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore;

Ritenuto che l'art. 2 di tale decreto demanda al Governo la nomina del presidente del Consorzio;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il gr. uff. avv. Sileno Fabbri è nominato presidente del Consorzio del Ticino per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928.

Integrazione dell'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 4 maggio 1922, n. 15098, col quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Como, al cui n. 504 trovasi iscritto il torrente Pola, dallo sbocco ai monti di Palzi;

Vista la sentenza 16 febbraio-4 marzo 1927 emessa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nella causa Carlo Paggi e Fabbrica di ghiaccio e magazzini frigoriferi sede di Mezzegra, con la quale sono state dichiarate pubbliche le sorgenti affluenti al predetto torrente Pola;

Ritenuto che tale sentenza è passata in giudicato sin dal 5 maggio 1927;

Considerato che per effetto della sentenza stessa deve procedersi alla inclusione delle sorgenti affluenti al torrente Pola nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Como;

Considerato che, ad integrazione del n. 504 dell'elenco principale approvato col citato Nostro decreto 4 maggio 1922, n. 15098, il torrente Pola deve ritenersi pubblico dallo sbocco ai monti di Palzi con l'inclusione delle sorgenti in margine dei mappali 373 e 374 del comune di Mezzegra e 1814, 1980, 1981 del comune di Lenno all'altitudine di circa 150 metri sul livello del lago di Como, originariamente defluenti nel corso d'acqua ed oggi captate con manufatti, come da elenco suppletivo compilato il 27 giugno 1927 dall'ufficio del Genio civile di Como;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge n. 2595 del 18 dicembre 1927, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ad integrazione del n. 504 dell'elenco principale delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Como, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1922, n. 15098, il torrente Pola è dichiarato pubblico entro i limiti indicati nel seguente prospetto, che sostituisce quello di cui al citato n. 504 dell'elenco principale.

Numero d'ordine	Denominazione (da valle a monte)	Foce sbocco	Comuni toccati od attraversati (da valle verso monte)	Limiti entro quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
504	Torrente Pola (inf. n. 405)	Lago di Como	Tremezzo, Lenno, Mezzegra	Dallo sbocco ai monti di Palzi incluse le sorgenti in margine dei mappali 373 e 374 del comune di Mezzagra e 1814, 1980, 1981 del comune di Lenno all'altitudine di circa 150 metri sul livello del lago di Como originariamente defluenti nel corso d'acqua ed oggi captate con manufatti.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETI MINISTERIALI 21 luglio 1928.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana agli ex coniugi signori Armando Ernesto Gaetano Odoacre Vita ed Agnese Vallesi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Armando Ernesto Gaetano Odoacre Vita, nato a Roma il 28 gennaio 1888 da Alessandro Ettore e da Pasi Giuditta, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Armando Ernesto Gaetano Odoacre Vita il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 11 luglio 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Armando Ernesto Gaetano Odoacre Vita il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Agnese Vallesi, nata a Roma il 31 gennaio 1890 da Roberto e da Borelli Adelina, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Agnese Vallesi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 11 luglio 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Agnese Vallesi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1928.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, ai contratti degli enti locali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Per gli appalti, la cui durata contrattuale non sia inferiore ad un anno, relativi alle opere pubbliche ed alle forniture per le Provincie, i Comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i consorzi fra detti enti, le aziende in gestione diretta delle Provincie e dei Comuni, nonchè per gli altri enti ed istituzioni amministrati o mantenuti da quelli predetti, si procede, con le norme seguenti, alla revisione dei prezzi o del corrispettivo, quando, nel corso dell'appalto, si verifichi, in confronto dei prezzi correnti al tempo della stipulazione del contratto, una diminuzione superiore al 10 per cento nel complesso del lavoro o della fornitura.

Art. 2.

La revisione non riguarda la parte di opera o di fornitura già compiuta al giorno in cui è promosso il procedimento di revisione.

La revisione non può essere promossa se non trascorsi sei mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori o, per le forniture, dalla data dell'aggiudicazione.

Non può essere promossa una nuova revisione se non trascorsi sei mesi dalla data del provvedimento che ammise la precedente revisione.

Art. 3.

Nella prima revisione di appalti a misura, ogni singolo prezzo dovrà essere variato in modo che resti a carico dell'impresa la quota di diminuzione oltre il 10 per cento. Nelle revisioni successive resta a carico dell'impresa l'intera quota di diminuzione.

Analogamente, per i contratti a corpo o relativi a forniture, il corrispettivo viene variato in modo che nella prima revisione esso sia diminuito della quota eccedente il 10 per cento, nelle successive dell'intera quota di diminuzione.

Art. 4.

Quando la diminuzione dei prezzi da sopportarsi dall'appaltatore superi il 30 per cento, l'appaltatore può chiedere che sia risoluto il contratto verso pagamento dei lavori o della parte di fornitura eseguiti, nonchè, quando trattisi di opere pubbliche, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e regolarmente accettati.

In questo caso, i lavori e le forniture eseguiti dopo promossa la procedura di revisione, fino al momento della risoluzione del contratto, sono valutati secondo le norme degli articoli precedenti, salvo le limitazioni ed esclusioni ivi previste.

Art. 5.

La revisione è promossa dall'Amministrazione dell'ente interessato, in base all'elenco dei nuovi prezzi da essa compilato, e vidimato dall'ufficio del Genio civile nei casi di appalti relativi ad opere pubbliche.

In caso di inadempimento dell'Amministrazione, la revisione è promossa dal Ministro competente per i consorzi interprovinciali, e dal prefetto per gli altri enti, a mezzo di un commissario.

L'Amministrazione invita l'appaltatore ad accettare i nuovi prezzi, i quali, in caso di accettazione, vengono senz'altro approvati.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi, l'Amministrazione gli ingiunge l'esecuzione dei lavori o delle forniture sulla base dei prezzi stessi che saranno intanto ammessi in contabilità. Ma l'appaltatore, nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, potrà ricorrere al Ministro competente quando si tratti di appalti per i consorzi interprovinciali, al Ministro per l'interno nel caso di appalti per il Governatorato di Roma, al prefetto della Provincia in tutti gli altri casi.

Trascorso il predetto termine senza ricorso, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 6.

Sui ricorsi di cui all'articolo precedente decidono, con proprio decreto, secondo la rispettiva competenza, il Ministro, con le modalità stabilite per gli analoghi ricorsi relativi alla revisione dei prezzi per gli appalti di pertinenza delle Amministrazioni dello Stato, od il prefetto, sentito il parere degli organi regionali dell'Amministrazione dei lavori pubblici, quando si tratti di appalti relativi ad opere pubbliche, o, per gli altri appalti, il parere della sezione del Consiglio provinciale dell'economia competente in rapporto all'oggetto della fornitura, oppure, quando si tratti di appalti relativi a servizi sottoposti alla vigilanza tecnica di organi governativi speciali, il parere degli organi stessi.

Contro il decreto del Ministro o del prefetto, non è ammesso verun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai contratti in corso all'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali clausole in essi contenute per la revisione dei prezzi, sia in caso di aumento sia in caso di diminuzione, sono abrogate, salvo che l'Amministrazione dell'ente interessato, con deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Ministro o del prefetto, secondo la rispettiva competenza a termini del penultimo comma dell'art. 5, sul parere degli organi indicati nell'art. 6, preferisca di avvalersi delle speciali clausole che circa la revisione dei prezzi fossero contenute nei contratti.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli appalti relativi alle opere pubbliche eseguite dagli enti indicati nell'art. 1 con sussidi, concorsi od agevolazioni finanziarie da parte dello Stato nè a quelli relativi a forniture per le quali la revisione dei prezzi e tariffe sia disciplinata da speciali norme di legge o di regolamenti generali.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

p. *Il Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1928.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in General Alvear alla dipendenza del Regio consolato in Mendoza.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1877, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in General Alvear, alla dipendenza del Regio consolato in Mendoza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1928.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Stettino alla dipendenza del Regio consolato generale a Berlino.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Stettino alla dipendenza del Regio consolato generale a Berlino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.
Autorizzazione al Credito italiano, con sede in Genova, ad istituire una propria filiale in Gallarate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla disciplina giuridica delle aziende di credito e sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Credito italiano », con sede sociale in Genova e con direzione centrale in Milano, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Gallarate (provincia di Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1928.
Sospensione dall'esercizio delle sue funzioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Camerino e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Viste le dimissioni della maggioranza del Consiglio di amministrazione delle Cassa di risparmio di Camerino;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Camerino è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni e

l'avv. comm. Emanuele Pitri è nominato commissario straordinario dell'Istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: MARTELLI.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.

Autorizzazione al Credito agrario bresciano, con sede in Brescia, ad istituire una filiale in Vestone Valle Sabbia e un'agenzia di città in Brescia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla disciplina giuridica delle aziende di credito e sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Credito agrario bresciano », con sede in Brescia, è autorizzata ad istituire una filiale in Vestone Valle Sabbia ed un'agenzia di città in Brescia (zona di Borgo Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.

Autorizzazione al Banco di Roma ad istituire una propria agenzia di città in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla disciplina giuridica delle aziende di credito e sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Banco di Roma » con sede in Roma è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Roma, zona di piazza San Pantaleo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Sonz di Guido nata a Trieste il 29 maggio 1905 e residente a Trieste, via Giovanni Boccaccio, n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sonzio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Sonz è ridotto in « Sonzio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Adamich fu Luigi nato a Trieste il 17 febbraio 1891 e residente a Trieste, via Cologna, n. 55, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Adami »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Adamich è ridotto in « Adami ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Adamich nata Giacometti di Giovanni, nata il 28 luglio 1898, moglie;
2. Laura di Romano, nata l'11 luglio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Amalia Mezner fu Antonio nata a Trieste il 20 luglio 1878 e residente a Trieste, via C. Rittmeyer, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mezzini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Amalia Mezner è ridotto in « Mezzini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Mezner di Amalia nato a Trieste il 17 agosto 1904 e residente a Trieste, via C. Rittmeyer, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mezzini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Mezner è ridotto in « Mezzini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Nicolich-Pach fu Costantino nato a Trieste il 9 marzo 1896 e residente a Trieste, via Conti, n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Niccoli-Pacchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Nicolich-Pach è ridotto in « Niccoli-Pacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Caterina ved. Noncovich fu Pietro Ogresta nata a Ragusa il 25 novembre 1845 e residente a Trieste, Guardiella-Scoglietto, n. 248, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Novini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Caterina ved. Noncovich è ridotto in « Novini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Vittoria vedova Adamich fu Giacomo Valentinis, nata a Padova il 30 luglio 1866 e residente a Trieste, via D. Rossetti, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Adami »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Vittoria ved. Adamich è ridotto in « Adami ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Ambrosich fu Giuseppe nato a Trieste il 1° gennaio 1892 e residente a Trieste, Viale XX Settembre, n. 86, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ambrosi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ambrosich è ridotto in « Ambrosi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Ambrosich nata Cobol di Vincenzo, nata il 25 marzo 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Ambrosich fu Giuseppe, nato a Trieste il 25 gennaio 1893 e residente a Trieste, Scoglietto, 310, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ambrosi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Ambrosich è ridotto in « Ambrosi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Ambrosich nata Venuti fu Giuseppe, nata il 10 giugno 1897, moglie;
2. Laura di Mario, nata l'8 febbraio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emanuele Babarovich fu Francesco, nato a Trieste il 22 gennaio 1890 e residente a Udine, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Barberini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'abo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emanuele Babarovich è ridotto in « Barberini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Bassanich fu Giovanni, nato a Albona il 17 aprile 1881 e residente a Trieste, via Ginnastica, 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bassani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bassanich è ridotto in « Bassani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paola Bassanich nata Prossen di Andrea, nata il 18 settembre 1883, moglie;
2. Rodolfo di Giovanni, nato il 29 ottobre 1916, figlio;
3. Maddalena di Giovanni, nata il 18 maggio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Bisiach di Gregorio, nato a Trieste il 30 gennaio 1889 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto, 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bisia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Bisiach è ridotto in « Bisia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida Bisiach nata Carbone di Domenico-Antonio, nata il 16 gennaio 1895, moglie;
2. Bianca di Edoardo, nata il 27 luglio 1925, figlia;
3. Bruna di Edoardo, nata il 3 luglio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bartolomeo Böhm fu Carlo, nato a Veglia il 27 gennaio 1881 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto, 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolomeo Böhm è ridotto in « Benni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eleonora Böhm nata de Morari di Giuseppe, nata il 29 ottobre 1888, moglie;
2. Lia di Bartolomeo, nata il 6 settembre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Böhm fu Carlo, nato a Veglia il 4 settembre 1883 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Böhm è ridotto in « Benni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alice Böhm nata Sposta fu Enrico, nata il 6 aprile 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Böhm fu Carlo, nato a Castelnuovo d'Istria il 6 maggio 1886 e residente a Trieste, via Tor San Piero n. 2, e diretta ad otte-

nere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Böhm è ridotto in « Benni ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Böhm nata Bremitz di Enrico, nata il 1° agosto 1898, moglie;
2. Ida di Pietro, nata il 2 agosto 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adolfo Bostiancic di Giovanni, nato a Fiume l'11 febbraio 1904 e residente a Trieste, via Orologio n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bastianini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adolfo Bostiancic è ridotto in « Bastianini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Cencur fu Giacomo, nato a Trieste il 9 aprile 1867 e residente a Trieste Servola n. 330, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cenci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Cencur è ridotto in « Cenci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Cencur nata Sik fu Francesco, nata il 9 novembre 1888, moglie;
2. Pietro di Pietro, nato il 2 marzo 1909, figlio;
3. Licia di Pietro, nata il 3 luglio 1918, figlia;
4. Ottorino di Pietro, nato il 7 novembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ada Napoli ved. Dodich fu Luigi, nata a Umago il 6 agosto 1869 e residente a Trieste, via Madonna del Mare n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Doddi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ada Napoli vedova Dodich è ridotto in « Doddi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di posto fonotelegrafico comunale.

Il giorno 18 luglio 1928-VI è stato attivato al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, un posto fonotelegrafico comunale in Castello del Lago, in provincia di Avellino, collegato all'ufficio telegrafico di Dentecane.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Riccia, di Belmonte del Sannio, di Castelverrino e di Poggio Sannita, in provincia di Campobasso, con decreto 25 luglio 1928-VI sono state estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Monteau Roero, in provincia di Cuneo, con decreto 26 luglio 1928-VI sono state estese al territorio di detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Castelvenere, in provincia di Benevento, con decreto 26 luglio 1928-VI sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, secondo la situazione al 1° gennaio 1928.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 2 agosto 1928 - Anno VI

Francia	74.82	Belgrado	33.70
Svizzera	368.18	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.826	Albania (Franco oro)	367.25
Olanda	7.69	Norvegia	5.11
Spagna	314.37	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.662	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.56	Polonia (Sloty)	215 —
Vienna (Schillinge)	2.70	Danimarca	5.11
Praga	56.675	Rendita 3,50 %	72.025
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	45.15
Peso argentino Carta	8.072	Consolidato 5 %	82.85
New York	19.116	Littorio 5 %	82.75
Dollaro Canadese	19.04		
Oro	368.85	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.95

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria della pianura di Venafro.

Con R. decreto 21 giugno 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio successivo al registro 15, foglio 325, è stato costituito il Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria della pianura di Venafro in provincia di Campobasso e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente i signori: comm. avv. Benedetto Del Prete; cav. dott. Gaetano Vitale; cav. uff. avv. Nicola Siravo; avv. Antonino Arnieri; Mascio Nicandro; cav. uff. notar Alfonso Lucenteforte; Testa Giov. Battista; dott. Scarabeo Francesco; Ferri Ercole.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di direttore nel Regio conservatorio di musica « L. Cherubini » di Firenze.

E' aperto il concorso per titoli ad un posto di direttore di 1ª classe (gruppo *A* - grado 5°) nel Regio conservatorio di musica « L. Cherubini » di Firenze, con l'annuo stipendio iniziale di L. 21,000 aumentabile per aumento periodico a L. 23,000 più la indennità di servizio attivo di L. 7500.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 15 settembre 1928 e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di sana costituzione fisica;
d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;
e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;
f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;
g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti predetti.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che durante l'anno 1928 compiano i 70 anni di età.

Il Ministro con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso terrà conto dei titoli artistici dei candidati e di quelli comprovanti le loro qualità didattiche e la loro cultura.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;
b) i feriti in combattimento;
c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;
d) le vedove di guerra;
e) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;
h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Il vincitore del concorso sarà nominato in esperimento per un triennio; al termine del quale, in seguito al risultato di ispezione potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Roma, addì 26 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.